



# COMUNE DI ROSATE

---

Ordinanza n. 03/2011

del 1 dicembre 2011

---

Oggetto: **Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Rosate in accordo con i Comuni della Provincia di Milano.**

## IL SINDACO

**Rilevato** che in data 28 novembre 2011 è stata accertata e dichiarata la condizione di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 per 15 giorni consecutivi in gran parte delle centraline di rilevamento situate all'interno del territorio della Provincia di Milano;

**Considerato** che nonostante le misure adottate, sia di carattere strutturale che di tipo emergenziale, nell'anno in corso si sono già registrati in gran parte delle centraline di rilevamento situate all'interno del territorio della Provincia di Milano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 28 novembre 2011, più di 100 giorni di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10;

**Considerato altresì** che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate, stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, N02 ed ozono si rivelano pregiudizievoli per la salute comportando complicanze per l'apparato respiratorio e cardiovascolare;

**Ritenuto** pertanto opportuno, per la tutela della salute pubblica, adottare un piano emergenziale con l'obiettivo di abbassare le soglie di criticità prevedendo misure maggiormente restrittive rispetto a quelle in vigore;

**Viste** le decisioni assunte al Tavolo di Coordinamento dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Milano, indetto dal Presidente della Provincia di Milano e dal Sindaco del Comune di Milano il 28 novembre 2011;

**Vista** la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 " Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

**Visto** il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

**Visto** l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

## ORDINA

**Per i giorni di giovedì 1, venerdì 2, lunedì 5 e martedì 6 dicembre 2011 l'entrata in vigore delle seguenti misure:**

- a) riduzione del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 di 1 grado centigrado fatta eccezione per gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:
- E. 1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
  - E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani
  - E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
  - E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido;
- b) divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte;

#### **AVVERTE CHE**

l'inosservanza di quanto disposto con la presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di Euro 500,00 con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981.

#### **AVVISA CHE**

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.



*Daniele Del Ben*  
*[Handwritten signature]*